



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 22.4.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 5997 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2018
vertente

TRA

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Nunziata
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Irno n. 11;

- RICORRENTE -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA e UFFICIO X -
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO, in persona dei
rispettivi legali rapp.ti p.t.;

- CONVENUTI CONTUMACI -

OGGETTO: inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.10.2018 [REDACTED] ha rappresentato di aver conseguito la laurea in lettere vecchio ordinamento e di aver presentato domanda all'istituto d'istruzione superiore [REDACTED] di Salerno per l'inserimento nella terza fascia 2017-2020 delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) ma di non essere stata inserita perché, a dire del dirigente scolastico - interpellato nel 2018 a graduatorie ormai definitive - durante il percorso universitario non avrebbe sostenuto il necessario esame di storia greca. Sostenendo che gli esami sostenuti sarebbero, per contro, sufficienti per l'inserimento nella terza fascia alla luce delle modifiche apportate dal d.m. 259/2017 alla tabella A allegata al D.P.R. 19/2016, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto a essere inserita in detta terza fascia per la classe di concorso A-12.

L'Amministrazione scolastica rimaneva contumace.

Dopo vari rinvii per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, all'odierna udienza questo Giudicante, subentrato nella trattazione del procedimento, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla ████████ è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.

Oggetto del contendere è il diritto o meno della ████████ di accedere alla III fascia delle graduatorie di istituto, per concorrere alle supplenze del triennio 2017/20. E - ed è bene precisare tale punto - sebbene tale triennio sia ormai scaduto, non può ritenersi il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in quanto l'inserimento sin da tale data ben può avere tutt'ora perduranti risvolti positivi per la ricorrente.

Orbene, risulta documentato che la ████████ effettivamente ha conseguito la laurea in lettere vecchio ordinamento *ante* riforma nel 2007. E il d.m. 259/2017 ha risolto il problema creato dal D.P.R. 19/2016 per chi era in possesso di un titolo di studio antecedente alla nuova normativa stabilendo che coloro i quali, all'entrata in vigore di detto D.P.R. (23 febbraio 2016) erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del d.m. 39/98 e s.m.i. e del d.m. 22/2005 e s.m.i. dovevano far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto potevano presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati d.m. 39/98 e s.m.i. e d.m. 22/2005 e s.m.i. (così l'art. 5, appunto, del d.m. 259/2017).

Questo significa che per chi è in possesso di laurea vecchio ordinamento d.m. 39/98 o specialistica/magistrale del d.m. 22/2005 occorre far riferimento a questi decreti per capire a quali classi di concorso era possibile accedere e quali esami o CFU erano richiesti per accedervi (il Ministero non lo precisa, ma è sottinteso che anche per queste lauree l'inserimento non era generalizzato al possesso del solo titolo, ma bisognava essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla classe di concorso, come è sempre stato).

Precisato, quindi, che la normativa da applicare nel caso in esame è quella contenuta nel d.m. 39/2018, leggendo la tabella A allegata a detto d.m., per la classe di concorso 50/A (attuale A-12) - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - effettivamente compare tra i titoli di ammissione la laurea in lettere. Occorre, tuttavia, - e tanto è precisato nella nota 1 - che il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia secondo quanto più specificatamente previsto dalla tabella A/4 che precisa, cioè, cosa debba intendersi per lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia e geografia e che - per quanto rileva nel caso in esame, ossia in riferimento a storia - contempla storia contemporanea, storia moderna, storia greca, storia medioevale e storia romana.

Orbene, il libretto universitario della ██████████ agli atti attesta come questa ha sostenuto durante il percorso universitario ben quattro esami annuali di storia (segnatamente storia contemporanea, storia moderna, storia medioevale e storia romana).

La stessa ha ben diritto, pertanto, all'inserimento in terza fascia errando il dirigente scolastico dell'istituto ██████████ di Salerno che - stando alla risposta data alla richiesta della ██████████ nel 2018 agli atti - pare aver inteso l'elenco della tabella ministeriale come cumulativo.

Spese di lite compensate tenendo conto, da un lato, della farraginosità della disciplina in materia non brillante certo per chiarezza sebbene si tratti di normativa tecnica ma intrisa di tabelle, note, rinvii, sovrapposizioni di aggiornamento in aggiornamento (a riprova la circostanza che manco parte ricorrente ha individuato e allegato l'esatto d.m. da applicare) e, dall'altro, della condotta di parte ricorrente che - stilata la graduatoria provvisoria da parte del dirigente scolastico dell'istituto ██████████ di Salerno - non l'ha reclamata nei termini così dando luogo necessariamente a un'azione giudiziaria non potendo il dirigente scolastico, pur rilevato l'errore, rettificare quanto ormai definitivo e impugnabile soltanto davanti al giudice del lavoro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5997 del ruolo generale lavoro dell'anno 2018, promosso da ██████████ nei confronti del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio X - Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della [REDACTED] all'inserimento nella terza fascia 2017-2020 delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A-12 (ex 50/A);
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Salerno, 22.4.2021.

Il Giudice della Sezione Lavoro

Dott. Giovanni Magro